

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 28 maggio 2020 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-33/19) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato – Sicurezza delle ferrovie – Direttiva 2004/49/CE – Articolo 21, paragrafi 1 e 2 – Mancata adozione delle disposizioni necessarie per garantire l'indipendenza organizzativa dell'organismo investigativo nonché il suo accesso autonomo a risorse sufficienti)

(2020/C 255/07)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Vrignon, C. Georgieva-Kecsmar e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: L. Zaharieva et E. Petranova, agenti)

Dispositivo

- 1) La Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato le misure necessarie per garantire l'indipendenza organizzativa dell'organismo investigativo rispetto al gestore dell'infrastruttura ferroviaria controllato dal Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell'informazione e delle Comunicazioni, nonché l'indipendenza di tale organismo rispetto al suddetto gestore per quanto riguarda l'accesso alle risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
- 2) La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 122 dell'1.4.2019.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 maggio 2020 — Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos / Commissione europea

(Causa C-309/19 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ordinanza del Tribunale che dichiara l'irricevibilità manifesta di un ricorso per mancanza di sottoscrizione autografa – Atto introduttivo del giudizio in versione cartacea contenente la stampa di una firma elettronica autenticata)

(2020/C 255/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (rappresentanti: J. Azcárate Olano e E. Almarza Nantes, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e I. Naglis, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.